COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.12.2025
COM(2025) 793 final

Proposta di

# DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

## che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania

{SWD(2025) 430 final}

Proposta di

# DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

## che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza[1], in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Germania il 28 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021")[2]. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 14 febbraio 2023[3], dell'8 dicembre 2023[4], del 16 luglio 2024[5] e dell'8 luglio 2025[6].

(2) L'11 dicembre 2025 la Germania ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata chiedendo di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Germania ha presentato quindi un PRR modificato.

***Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241***

(3) Le modifiche del PRR presentate dalla Germania a causa di circostanze oggettive riguardano 35 misure.

(4) La Germania ha spiegato che quattro misure sono ormai irrealizzabili a causa dell'evoluzione della domanda del mercato. Sono interessate le misure 1.1.2 (Programma di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria), 1.2.6 (Sostegno alla

---

1 GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj.
2 Cfr. i documenti ST 10158/21 INIT; ST 10158/21 ADD 1.
3 Cfr. i documenti ST 5536/23 INIT.
4 Cfr. i documenti ST 15572/23 INIT.
5 Cfr. i documenti ST 11674/24 INIT; ST 11674/24 COR 1; ST 11674/24 COR 2(sk); ST11674/24 ADD1.
6 Cfr. i documenti ST 10517/25 INIT; ST 10517/25 ADD 1.

promozione di una propulsione ferroviaria alternativa), 2.1.3 (IPCEI Infrastrutture e servizi cloud di nuova generazione (IPCEI CIS)) e 7.1.2 (Programma di sostegno per il trasporto leggero e pesante a zero emissioni). Su questi presupposti la Germania ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(5) La Germania ha spiegato che una misura è ormai irrealizzabile a causa di modifiche del calendario. È interessata la misura 1.1.1 (Progetti nel settore dell'idrogeno nel quadro degli IPCEI). Su questi presupposti la Germania ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(6) La Germania ha spiegato che due misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguirne il livello di ambizione originario. Sono interessate le misure 1.2.7 (Promozione delle industrie attive nelle applicazioni dell'idrogeno e delle celle a combustibile nei trasporti) e 6.1.3 (Digitalizzazione dell'amministrazione - modernizzazione dei registri). Su questi presupposti la Germania ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(7) La Germania ha spiegato che 28 misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Sono interessate le misure 1.1.4 (Ricerca in materia di protezione del clima connessa ai progetti), 1.1.5 (Progetti faro per la ricerca e l'innovazione nel contesto della strategia nazionale per l'idrogeno), 1.1.6 (Sostegno federale alle reti di riscaldamento efficienti), 1.2.1 (Sostegno alla costruzione di infrastrutture di ricarica), 1.2.3 (Sostegno alla sostituzione del parco veicoli privati), 1.2.4 (Proroga del periodo iniziale di immatricolazione per la concessione dell'esenzione fiscale decennale per i veicoli esclusivamente elettrici), 1.2.5 (Sostegno all'acquisto di autobus con propulsione alternativa), 1.3.2 (Laboratori viventi comunali per la transizione energetica), 1.3.3 (Ristrutturazione degli edifici: finanziamenti federali per edifici efficienti sotto il profilo energetico), 2.1.1 (Politica innovativa in materia di dati per la Germania), 2.1.2 (IPCEI Microelettronica e connettività), 2.2.1 (Programma di investimenti per costruttori/fornitori di veicoli), 2.2.2 (Programma federale "Costruire ulteriori reti CET"), 2.2.3 (Centro di ricerca sulla digitalizzazione e la tecnologia della Bundeswehr), 3.1.1 (Programma di investimenti per dispositivi didattici), 3.1.2 (Piattaforma per l'istruzione), 3.1.3 (Centri d'istruzione d'eccellenza), 3.1.4 (Ammodernamento delle strutture di istruzione e formazione delle forze armate federali), 4.1.1 (Programma di investimenti "Finanziamento dell'assistenza all'infanzia" 2020/21: Fondo speciale "Espansione della custodia dei bambini"), 4.1.5 (Quadro delle pensioni digitali), misura 5.1.2 (Programma per ospedali adeguati alle esigenze future), 6.1.1 (Ecosistema dell'identità europea), 6.1.2 (Digitalizzazione dell'amministrazione - Attuazione della legge sull'accesso online), 6.2.1 (Programma congiunto del governo federale e dei Länder per un'amministrazione efficiente a beneficio dei cittadini e delle imprese), 6.2.2 (Ampliamento dei servizi di consulenza di PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH), 6.2.3 (Accelerazione delle procedure di pianificazione e approvazione nel settore dei trasporti), 7.1.1 ((misura rafforzata) Ristrutturazione degli edifici: finanziamento federale per edifici efficienti sotto il profilo energetico) e 7.1.3 (Piattaforma digitale end-to-end per accelerare la pianificazione e l'approvazione). Su questi presupposti la Germania ha chiesto che tali

misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(8) In seguito alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Germania ha chiesto di utilizzare le risorse liberate da tale riduzione per innalzare il livello di attuazione di una misura. È interessata la misura 1.2.7 (Promozione delle industrie attive nelle applicazioni dell'idrogeno e delle celle a combustibile nei trasporti). Su questi presupposti la Germania ha chiesto che sia innalzato il livello di attuazione di una misura.

***Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi***

(9) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dalla Germania.

***Valutazione della Commissione***

(10) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

***Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità***

(11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 44,9 % della dotazione totale del PRR modificato e al 48 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

(12) La soppressione o la riduzione delle suddette misure non incide in modo significativo sull'ambizione generale del PRR per quanto riguarda la transizione verde. Il contributo del PRR modificato agli obiettivi climatici è diminuito dal 46,3 % al 44,9 % rispetto alla valutazione modificata.

***Contributo alla transizione digitale***

(13) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 45,8 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII di detto regolamento.

(14) La soppressione o la riduzione delle suddette misure non incide in modo significativo sull'ambizione generale del PRR per quanto riguarda la transizione digitale. Il contributo del PRR modificato agli obiettivi digitali è diminuito dal 46,1 % al 45,8 % rispetto alla valutazione modificata.

***Altri criteri di valutazione***

(15) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Germania non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza

del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), g), h), i), j) e k).

***Valutazione positiva***

(16) A seguito della valutazione positiva, espressa dalla Commissione, del PRR modificato, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

***Contributo finanziario***

(17) I costi totali stimati del PRR modificato della Germania ammontano a 30 591 028 678 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Germania, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Germania dovrebbe essere pari a 30 324 665 082 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Germania rimane pertanto invariato.

(18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.

(19) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

*Approvazione della valutazione del PRR*

È approvata la valutazione del PRR modificato della Germania, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

*Articolo 2*

*Modifiche*

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania, è così modificata:

[7] Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj).

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*
*Destinatario*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*
*Il presidente*